

emanata dal Gran Consiglio il 27 settembre 1977¹

giusta gli art. 3 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCS)² e l'art. 15 cpv. 3 della Costituzione cantonale³

I. Disposizioni generali

Art. 1 Competenza, vigilanza

¹ Il Governo designa le autorità e le sezioni dell'Amministrazione competenti ad applicare le disposizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale, in quanto ciò non sia stabilito nella presente ordinanza.

² Il Dipartimento di giustizia e polizia esercita la vigilanza sulla circolazione stradale e provvede all'esecuzione delle relative norme federali e cantonali, ove non sia stabilito altro nella presente ordinanza.

Art. 2 Veicoli ammessi

Nel quadro delle disposizioni che seguono sono ammessi alla circolazione sulla rete stradale grigione tutti i veicoli rispondenti alle esigenze della legislazione federale e cantonale.

Art. 3 Obbligo di aiuto

¹ Una volta ricevute le targhe di controllo, il detentore di un veicolo a motore è obbligato a metterlo contro adeguata indennità – insieme col personale pratico della guida – a disposizione delle autorità cantonali, di circolo e comunali in caso di disgrazie e di speciale bisogno, nonché della Polizia per interventi urgenti.

² L'indennità, se controversa, viene fissata dal Dipartimento di giustizia e polizia.

Art. 4 Interrogatorio di testimoni, obbligo d'informazione

¹ La Polizia cantonale e gli organi di polizia comunale autorizzati a ciò dall'articolo 13 capoverso 3 hanno il diritto di interrogare testimoni nell'accertamento di polizia degli incidenti della circolazione. Prima dell'interrogatorio i testimoni vanno esortati a dire la verità ed esplicitamente informati delle disposizioni del codice penale svizzero ⁴ sulla falsa testimonianza.

² Il detentore di un veicolo a motore o di una bicicletta è obbligato a indicare alla polizia chi ha guidato il veicolo oppure a chi egli l'ha affidato. Tale obbligo d'informazione decade se sono adempiuti i presupposti del diritto di non deporre ai sensi dell'articolo 90 della legge sulla giustizia penale. ⁵

³ Chi dà a nolo professionalmente veicoli a motore o biciclette deve tenere un elenco dei noleggiatori, del quale la polizia potrà prendere visione in ogni momento.

Art. 5 Veicoli a motore in servizio

¹ Alla polizia, agli organi sanitari e di difesa contro le perdite d'olio e ai pompieri è permesso circolare per ragioni di servizio su tutte le strade esistenti nel Cantone e su altro terreno a proprio rischio e pericolo.

² Questo vale anche per i veicoli a motore di ogni specie che siano stati chiesti in aiuto da un competente ufficio cantonale o comunale in caso di disgrazie, incendi o altre catastrofi.

II. Disposizioni sulla circolazione stradale

Art. 6 Pesì e dimensioni, rimorchi di autoveicoli pesanti, limitazioni di velocità

¹ I veicoli a motore di un peso totale inferiore a 3,5 tonnellate, salvo l'articolo 12, sono ammessi su tutte le strade del Cantone e dei comuni non riservate a tonnellaggio inferiore con apposita segnalazione e non assoggettate a un divieto di circolazione.

² A seconda della sistemazione dei singoli tratti stradali e delle strade del Cantone il Governo fissa i limiti massimi del peso e delle dimensioni dei veicoli a motore ammissibili sugli stessi dal punto di vista tecnico. Al riguardo esso tien conto delle norme vigenti per la rete stradale svizzera. Il Governo determina le categorie di veicoli che non possono circolare o possono circolare solo temporaneamente su certi tratti stradali, decide su permessi speciali, regola i particolari per il trasporto di carichi pericolosi e ordina le limitazioni della velocità secondo l'articolo 32 LCS. ⁶

³ Sono riservate le disposizioni speciali della Confederazione per le strade nazionali.

Art. 7 Disciplinamento della circolazione

¹ Il Dipartimento di giustizia e polizia decreta le altre limitazioni necessarie per il disciplinamento della circolazione e le disposizioni di natura permanente ai sensi degli articoli 3 capoversi 2–5 LCS. ⁷

² La Polizia cantonale è autorizzata a limitare o a deviare temporaneamente la circolazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 6 LCS ⁸ effettuando la relativa segnalazione.

³ D'intesa con le competenti autorità comunali possono essere ordinati e segnalati divieti, deviazioni e altre limitazioni della circolazione su strade comunali.

Art. 8 Demarcazioni sulla carreggiata, barriere, segnali luminosi

¹ Le demarcazioni sulla carreggiata aventi carattere di prescrizione, segnatamente le linee di sicurezza, le strisce per i passaggi pedonali, i posti di parcheggio e le barriere possono essere disegnate su tutti i tratti stradali entro e fuori dell'abitato soltanto se la Polizia cantonale ha dato il relativo ordine.

² Il collocamento e l'uso di segnali luminosi entro e fuori dell'abitato sono ammissibili previa approvazione della Polizia cantonale, eccettuato il disciplinamento speciale secondo l'articolo 13 capoverso 3.

Art. 9 Permessi speciali

¹ In casi particolari il Dipartimento di giustizia e polizia può concedere eccezioni alle limitazioni decise in base alla presente ordinanza.

² Esso decide su permessi speciali previsti dal diritto federale e può delegare questa competenza per casi ben precisati alla Polizia cantonale o all'Ufficio cantonale della circolazione.

³ Se un permesso speciale del Cantone include una rete stradale comunale soggetta a più severe limitazioni che non la strada cantonale collegata, l'autorità concedente dovrà accordarsi con il comune prima di permettere l'eccezione.

Art. 10 Accesso, limitazioni

¹ Il detentore di un veicolo a motore ha diritto di pretendere per il proprio bisogno il libero accesso alla sua abitazione o ditta su una strada cantonale e comunale chiusa alla circolazione automobilistica se lo permettono le caratteristiche tecniche della strada.

² Questo permesso può essere limitato agli autoveicoli leggeri e alle motociclette nonché a determinati orari e, se relativamente alla portata della strada si possono ammettere anche autoveicoli pesanti, essere vincolato al versamento di contributi per le spese in più di manutenzione.

³ Il proprietario della strada può riscuotere una tassa per il rilascio di tali permessi.

⁴ I comuni possono decidere ulteriori eccezioni, che regoleranno generalmente in un atto legislativo comunale tutelando il principio dell'uguaglianza di diritti.

⁵ È lecito segnalare limitazioni della circolazione di qualsiasi specie e punire l'inosservanza soltanto per ragioni di polizia stradale o per motivi tecnici della circolazione, osservando le relative disposizioni federali.

Art. 11 Allontanamento di veicoli

La Polizia può far allontanare a spese del detentore o dell'utente responsabile i veicoli che ostacolano la circolazione, se costui non può essere raggiunto in tempo utile e se l'ostacolo costituisce un pericolo per gli altri utenti della strada oppure rende più difficile il transito o lo sgombero della neve.

Art. 12 Divieti legali di circolazione

Le vie non adatte alla circolazione di veicoli a motore o di biciclette o evidentemente non destinate ad essa, per esempio i sentieri per pedoni, i sentieri di montagna e d'escursione, non possono essere percorse da simili veicoli. Non è necessaria una segnalazione particolare.

Art. 13 Regolamento e segnalazione della circolazione locale

¹ La circolazione locale può essere regolata con disposizioni comunali. La Polizia cantonale è organo consultivo dei comuni. A tal riguardo occorre distinguere la circolazione nell'abitato da quella sull'ulteriore rete stradale del comune.

² I segnali di prescrizione richiedono l'approvazione del Dipartimento di giustizia e polizia. I segnali indicatori e di pericolo nonché le demarcazioni sul fondo stradale sono subordinati all'approvazione della Polizia cantonale.

³ Il Governo può accordare a singoli grossi comuni con un'organizzazione di polizia e del ramo costruzioni adeguatamente sviluppata la competenza di regolare indipendentemente la circolazione e di collocare i necessari segnali entro i confini comunali a norma delle relative disposizioni federali e cantonali. È riservata la segnalazione delle

strade cantonali nell'abitato da parte della competente autorità cantonale.

Art. 14⁹ Cartelli di località

I cartelli di località sulle strade cantonali vanno collocati secondo le necessità di polizia della circolazione.

Art. 15 Manifestazioni sportive

¹ I permessi per le manifestazioni sportive con veicoli a motore e con biciclette secondo l'articolo 52 LCS ¹⁰ vengono rilasciati dal Governo nell'ambito delle prescrizioni contenute negli articoli 94 e 95 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale ¹¹, quelli per le manifestazioni di importanza solo locale dal Dipartimento di giustizia e polizia che può delegare tale competenza alla Polizia cantonale.

² Le spese per un eventuale impiego della Polizia sono a carico degli organizzatori. Per il permesso si riscuote una tassa.

III. Imposte sulla circolazione e tasse

Art. 16 Imposte sulla circolazione, tasse

¹ ¹² I detentori di veicoli a motore e rimorchi stazionati nei Grigioni, che vengono messi in circolazione, hanno da versare le imposte sulla circolazione fissate dal Gran Consiglio in un'ordinazione speciale. ¹³ Da tali imposte sono esenti i ciclomotori.

² Per la messa in circolazione di biciclette e ciclomotori viene riscossa una tassa annua. Essa è aggiunta al premio dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile conclusa dal Cantone o a quello di un'assicurazione privata.

³ Il Governo fissa nell'ambito della legislazione sulla circolazione ¹⁴ le tasse per le licenze, gli esami, i permessi speciali, le decisioni e le altre prestazioni e determina il modo di pagamento.

Art. 17 Esecuzione, riduzione d'imposta

¹ L'imposta sulla circolazione può essere ridotta o rilasciata:

- a) per i veicoli a motore in servizio pubblico, appositamente equipaggiati, non usabili per altro scopo e non usati professionalmente,
- b) per i veicoli a motore che servano esclusivamente alla manutenzione stradale e allo sgombero della neve,
- c) in altri casi particolari.

² Il Governo regola i particolari e stabilisce le riduzioni massime. Esso può delegare la fissazione delle tasse nei singoli casi al Dipartimento di giustizia e polizia.

IV. Provvedimenti amministrativi

Art. 18¹⁵ Competenza

¹ Nei limiti stabiliti dalle norme federali l'Ufficio cantonale della circolazione ha la competenza di revocare licenze di condurre, di disconoscere licenze di condurre straniere e di pronunciare degli ammonimenti, di ritirare licenze per allievi conducenti o di rifiutarne il rilascio nonché di pronunciare divieti di circolazione nei confronti di ciclisti e carrettieri. Esso può anche disporre il ritiro delle licenze di circolazione e delle targhe di controllo oppure rifiutarne il rilascio.

² La Polizia cantonale è competente per il ritiro immediato delle licenze o delle targhe di controllo ai sensi delle disposizioni dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli. ¹⁶

Art. 19¹⁷ Ricorsi nella procedura amministrativa

¹ Le decisioni dell'Ufficio della circolazione possono essere impugnate dalla persona interessata con ricorso amministrativo al Dipartimento di giustizia, polizia e sanità.

² ¹⁸ Contro le decisioni del Dipartimento la persona interessata può interporre appello al Tribunale cantonale conformemente agli articoli 141 sgg. LGP. ¹⁹

V. Disposizioni penali e procedura

Art. 20 Comminatoria di pena

¹ Contravvenzioni a disposizioni della presente ordinanza o a norme emanate in base alla stessa vengono punite con la

multa o con l'arresto fino a un mese. ²⁰

² Le contravvenzioni a prescrizioni comunali approvate di circolazione vengono punite con multa fino a 200 franchi e in caso di recidiva fino a 1 000 franchi.

³ In caso di contravvenzioni nel traffico fermo entro l'abitato le aliquote di multe disciplinari previste nell'elenco delle multe della procedura federale vanno osservate per analogia anche quando tale procedura non può essere applicata. Per la contravvenzione alle limitazioni della circolazione sul resto della rete stradale comunale fuori dell'abitato, ad esempio per l'inosservanza di divieti di circolazione o di limitazione della portata su strade alpestri, forestali, dei monti e simili, la competente autorità comunale applica su denuncia la procedura ordinaria di multa.

Art. 21 Competenza

a) Autorità giudiziarie

I reati contro la legge federale sulla circolazione stradale e le disposizioni federali derivatene vengono giudicati dal giudice ordinario in conformità alle relative norme della legge sulla giustizia penale ²¹, salvo quelli riservati all'autorità amministrativa cantonale nell'articolo 22.

Art. 22 b) Autorità amministrative cantonali

¹ Le contravvenzioni a disposizioni cantonali sulla circolazione stradale rientrano nella competenza penale del Dipartimento di giustizia e polizia con facoltà di delega all'Ufficio cantonale della circolazione.

² Le contravvenzioni contemplate nella legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada e nel relativo elenco delle multe e così pure lievi contravvenzioni agli articolo 90 cifra 1, 92 capoverso 1, 93 cifra 2, 95 cifra 1, 96 cifra 1, 98 e 99 cifra 1–7 LCS ²² e alle relative ordinanze e istruzioni del Consiglio federale rientrano nella competenza penale del Dipartimento di giustizia e polizia, se è in questione solo una multa senza che sia da giudicare contemporaneamente un incidente stradale o un altro grave reato.

³ Il Dipartimento di giustizia e polizia può delegare alla Procura pubblica la cernita di questi casi di contravvenzione giusta l'articolo 50 della legge sulla giustizia penale.

Art. 23 c) Autorità comunali

¹ La sovrastanza comunale o l'ufficio comunale competente secondo la legislazione del comune emanano una decisione di multa, se il comune è stato dichiarato competente a trattare reati contro il regolamento locale di circolazione approvato e se non si è verificata contemporaneamente una contravvenzione a ulteriori disposizioni federali e cantonali sulla circolazione il cui giudizio rientri nella competenza del giudice penale o dell'autorità amministrativa cantonale.

² La decisione deve contenere un'istruzione sui rimedi legali.

³ Per la procedura di multa fanno stato gli articoli 177–179 della legge sulla giustizia penale ²³, riservate le disposizioni speciali della Confederazione concernenti le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada. ²⁴

Art. 24 Procedura delle multe disciplinari nella circolazione stradale

¹ La procedura delle multe disciplinari viene attuata dagli organi di polizia del Cantone e, se autorizzati a ciò, da quelli dei comuni.

² Il Dipartimento di giustizia e polizia stabilisce quali comuni o quali funzionari di questi comuni possono essere autorizzati a riscuotere le multe disciplinari a norma dell'articolo 4 della legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada. ²⁵

³ Se necessario, il Comando di polizia organizza per gli organi di polizia dei comuni corsi d'istruzione gratuiti sull'applicazione della procedura delle multe disciplinari. Il Governo regola i particolari. ²⁶

Art. 25 Rimedi legali

¹ Contro le decisioni del giudice penale vengono applicati i rimedi legali previsti dalla legge sulla giustizia penale. ²⁷

² ²⁸ L'impugnazione di decisioni di multa dell'autorità amministrativa cantonale competente si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia penale sulla procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

³ Le decisioni di multa in ultima istanza delle autorità comunali possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo. Questo esamina liberamente la decisione dal profilo dei fatti e del diritto.

⁴ ²⁹ Le decisioni amministrative sui regolamenti di circolazione stradale possono essere fatte proseguire al Dipartimento se emanate dalla Polizia cantonale.

⁵ ³⁰ Le decisioni amministrative sui regolamenti di circolazione stradale necessitano, se emanate dai comuni, dopo lo svolgimento di una procedura d'opposizione nel comune, dell'approvazione del Dipartimento.

Art. 26 Notifica, registrazione delle decisioni penali

L'Ufficio cantonale della circolazione viene designato quale autorità cantonale competente a ricevere le notifiche nel senso dell'articolo 123 dell'ordinanza del Consiglio federale sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli. ³¹ Esso tiene un registro speciale secondo le istruzioni della Confederazione.

Art. 27 Regolamento esecutivo

Il Governo fissa le altre norme in un regolamento esecutivo. ³²

VI. Disposizioni finali

Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978. Con ciò viene abrogata l'ordinanza di attuazione della legge federale sulla circolazione stradale emanata dal Gran Consiglio il 30 maggio 1963. ³³

Note finali

- 1 M 4 lug. 1977, 118; PGC 1977/78, 199
- 2 RS 741.01
- 3 La nuova Costituzione non contiene una corrispondente norma di delega (cfr. art. 103 cpv. 1 e 2 Cost. cant.); CSC 110.100
- 4 RS 311.0
- 5 CSC 350.000
- 6 RS 741.01
- 7 RS 741.01
- 8 RS 741.01
- 9 Testo giusta l'art. 29 OE della legge stradale, CSC807.110
- 10 RS 741.01
- 11 RS 741.11
- 12 Testo giusta DGC del 2 ott. 1995; M del 14 feb. 1995, 15 e M del 15 ago. 1995, 255; PGC 1995/96, 259
- 13 CSC 870.120
- 14 CSC 870.130
- 15 Testo giusta DGC 30 set. 1987; M 29 giu. 1987, 227; PGC 1987/88, 285
- 16 RS 741.51
- 17 Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa del 31 ago. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 18 Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della LOG, art. 2 n. 7, AGS 2007, FUC 1045; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 19 CSC 350.000
- 20 La pena ammessa si conforma all'art. 4 cpv. 1 LGP, CSC350.000 (soltanto multa)
- 21 CSC 350.000
- 22 RS 741.01
- 23 CSC 350.000
- 24 RS 741.03
- 25 RS 741.03
- 26 Ordinanza governativa concernente la riscossione di multe regolamentari sul posto, CSC350.100
- 27 CSC 350.000
- 28 Testo giusta revisione tramite art. 1 cif. 25 dell'ordinanza del Gran Consiglio sull'adeguamento di atti legislativi del

Gran Consiglio all'art. 6 cif. 1 CEDU e art. 98a OG

- 29** **Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5022; entrato in vigore il 1° gen. 2007**
- 30** **Introduzione giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5022; entrata in vigore il 1° gen. 2007**
- 31** **RS 741.51**
- 32** **CSC 870.110**
- 33** **RC 1963, 343**